



ISTITUTO COMPRESIVO NOVENTA DI PIAVE

Via Guaiane – 30020 NOVENTA DI PIAVE (Venezia)
Tel. 0421/307516 - Fax 0421/307814 - Cod. Min. VEIC817005 - Cod. fisc. 93000020276
Sito Web: www.icnoventadipiave.edu.it E-mail: veic817005@istruzione.it
P.E.C: veic817005@pec.istruzione.it



PROTOCOLLO PER ATTIVAZIONE DELL'ISTRUZIONE PARENTALE

– delibera del Consiglio di Istituto n. 318 del 29.009.2022 -

Con istruzione parentale si indica la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli.

OBBLIGO D'ISTRUZIONE

L'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.

I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione (ex art. 1 comma 622 L. n.296/2006 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), che prevede che: *“L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”*.

Nell'ordinamento scolastico italiano è obbligatoria l'istruzione primaria, ma non la frequentazione di una scuola pubblica o privata. L'art. 1 comma 4 del D.lgs. 76/2005, prevede che: *“I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne le capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli”*.

Secondo l'art. 5 del D.lgs 76/2005: *“Responsabili dell'adempimento del dovere d'istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche e formative. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere d'istruzione e formazione provvedono:*

- *il Comune ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere*
- *il/la Dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta d'iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere*
- *la Provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alla funzioni di loro competenza a livello territoriale*
- *i soggetti che assumo con il contratto di apprendistato i giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo scolastico ed i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni rispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro”*.

MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

L'ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell'art. 33 comma 5 della Costituzione.

I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli intermedi riguardano l'idoneità alla frequenza di una determinata classe. Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo d'istruzione).

L'istituto dell'istruzione parentale è riconosciuto idoneo dall'ordinamento per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Anche le scuole paritarie, previste dall'ordinamento, assicurano l'assolvimento dell'obbligo, ma non possono rilasciare titoli né intermedi né finali aventi valore legale (come è invece riconosciuto alle scuole statali paritarie).

Gli alunni che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, frequentano scuole non statali non paritarie oppure che si avvalgono dell'istruzione parentale, sono tenuti a sostenere ogni anno l'esame di idoneità per l'ammissione



ISTITUTO COMPRESIVO NOVENTA DI PIAVE

Via Guaiane – 30020 NOVENTA DI PIAVE (Venezia)
Tel. 0421/307516 - Fax 0421/307814 - Cod. Min. VEIC817005 - Cod. fisc. 93000020276
Sito Web: www.icnoventadipiave.edu.it E-mail: yeic817005@istruzione.it
P.E.C: yeic817005@pec.istruzione.it



all'anno successivo.

Coloro che intendano provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere “la capacità tecnica ed economica” per provvedervi. Il Dirigente scolastico ha l'onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione. La capacità tecnica è necessaria per provvedere “direttamente” all'istruzione dei figli; la capacità economica è necessaria per provvedere “privatamente” all'istruzione dei figli. Per capacità tecnica si può ragionevolmente intendere un grado di istruzione, posseduto da almeno uno dei genitori, sufficiente per poter insegnare direttamente al figlio (vi è quindi un rapporto tra età del minore, grado scolastico di riferimento e titolo di studio del genitore); per capacità economica si può intendere un livello di reddito, anche minimo purché presente, che possa permettere ai genitori di usufruire di prestazioni professionali onerose per l'istruzione del figlio.

Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità in qualità di candidati esterni nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre, tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l'esame di Stato a conclusione del primo ciclo d'istruzione.

Per i candidati esterni provenienti da istruzione parentale (secondo C.M. 51 del 18/12/2014) l'esame di idoneità, ai fini dell'accertamento dell'obbligo di istruzione, è dovuto annualmente, mentre per quelli provenienti da scuola non statale non paritaria è previsto soltanto al termine della scuola primaria o in caso di passaggio a scuole statali o paritarie.

Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al termine dell'anno scolastico e ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni interni una classe di scuola statale o paritaria, indipendentemente dal fatto che:

- siano o meno stati scrutinati per l'ammissione alla classe successiva ed all'esame di Stato;
- siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe o all'esame;
- siano in possesso del requisito dell'età per l'accesso all'esame di Stato ovvero ad una qualunque classe superiore a quella frequentata.

REQUISITI DI AMMISSIONE

- Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.
- Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età
- Possono accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

ESAMI DI IDONEITÀ DI STATO



ISTITUTO COMPRESIVO NOVENTA DI PIAVE

Via Guaiane – 30020 NOVENTA DI PIAVE (Venezia)
Tel. 0421/307516 - Fax 0421/307814 - Cod. Min. VEIC817005 - Cod. fisc. 93000020276
Sito Web: www.icnoventadipiave.edu.it E-mail: veic817005@istruzione.it
P.E.C.: veic817005@pec.istruzione.it



- **I genitori** o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l'iscrizione ad esame di idoneità o all'esame di Stato, **presentano domanda in carta semplice al/la dirigente della scuola** statale o paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione, i necessari dati anagrafici dell'alunno/a, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.
- Per accedere all'esame di idoneità o di Stato i candidati esterni devono presentare domanda di iscrizione ad una scuola statale o paritaria **entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, presentando il progetto didattico-educativo seguito**
- nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento
- Gli esami si devono sostenere a giugno o, in caso di malattia dell'alunno, nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell'anno scolastico: non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell'anno;
- nel nostro ordinamento (Indicazioni Nazionali) sono indicate le competenze che l'alunno deve possedere al termine di un percorso (obiettivi di apprendimento). È il raggiungimento di tali obiettivi che l'esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l'idoneità alla classe successiva. L'Istituzione scolastica accerta l'acquisizione degli obiettivi del progetto educativo-didattico in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curriculum;

SEDI E CALENDARIO DI ESAME

Sono sedi di esame esclusivamente le scuole statali o paritarie. Gli alunni provenienti da istruzione parentale, di norma, sostengono l'esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nel territorio di residenza. Gli alunni frequentanti una scuola non statale non paritaria, di norma, sostengono l'esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nello stesso territorio in cui si trova la scuola non statale frequentata.

Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno.

COMMISSIONE D'ESAME

Il dirigente scolastico nomina la commissione per gli esami di idoneità, sulla base delle designazioni effettuate dal collegio dei docenti.

- Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.
- Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.
- Nel caso di alunni con disabilità la commissione è integrata con un docente per le attività di sostegno.

PROVE D'ESAME

Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione di idoneità.



ISTITUTO COMPRENSIVO NOVENTA DI PIAVE

Via Guaiane – 30020 NOVENTA DI PIAVE (Venezia)
Tel. 0421/307516 - Fax 0421/307814 - Cod. Min. VEIC817005 - Cod. fisc. 9300020276
Sito Web: www.icnoventadipiave.edu.it E-mail: veic817005@istruzione.it
P.E.C.: veic817005@pec.istruzione.it



- L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame, si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche ed in un colloquio.
- L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare.
- Le prove d'esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo nonché, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove presente.
- La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l'attribuzione della votazione a maggioranza, L'esame è superato se il candidato ottiene almeno sei/decimi in ogni prova d'esame.
- il giudizio della Commissione sulla prova d'esame è da considerarsi insindacabile, essendo quello l'unico momento in cui i docenti sono in grado di osservare il percorso svolto dallo studente - come confermato dal TAR di Genova e successivamente dal Consiglio di Stato con provvedimento n. 202204521 del 15.09.2022-.
- I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.
- L'esito degli esami di idoneità è pubblicato all'albo della scuola con la sola indicazione: idoneo – non idoneo alla classe. Al candidato che supera l'esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell'esito dell'esame sostenuto e dei voti attribuiti alle singole prove.

Norme di riferimento

- Costituzione Italiana artt. 30-33-34
- D.lgs 297/1994 artt. 109-114
- D.lgs 59/2004 artt. 8 comma 4 e 11 commi 5 e 6
- D.lgs 76/2005 art. 1 commi 4 e 5
- C.M. 93 prot.2471/Dip./segr.del 23/12/2005
- L. 296/2006, art. 1, comma 622)
- C.M. 35 del 26/03/2010
- C.M. 110 del 29/12/2011
- C.M. N. 27 del 05/04/2011
- D.M. 5 del 8 febbraio 2021
- D. Lgs 62/2017 art. 23
- CC.MM. annuali sulle Iscrizioni (29452 del 30.11.2021)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Roberta Carboni

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e nome collegate

Allegato 1 - Richiesta di attivazione istruzione parentale

Allegato 2 - Richiesta di esame di idoneità

Allegato 1 - Richiesta di attivazione istruzione parentale

Al Dirigente Scolastico
I.C. NOVENTA DI PIAVE

Oggetto: richiesta di attivazione istruzione parentale (a.s. 202.../202...)

Il sottoscritto nato a il
in possesso del seguente titolo di studio:
e la sottoscritta..... nata a il
in possesso del seguente titolo di studio:
ambedue residenti a in via/piazza.....
n° genitori di
nato/a a il

DICHIARANO

- che intendono provvedere all'istruzione del.... propri.... figli.... nel grado corrispondente alla classe primaria/secondaria di primo grado avvalendosi della normativa vigente per i seguenti motivi:
- che sono in possesso dei requisiti e dei mezzi economici idonei per provvedere all'istruzione del... propri... figli...;
- che l'istruzione parentale sarà svolta presso
....., con indirizzo
- che si ritengono personalmente responsabili dell'assolvimento dell'obbligo scolastico del... loro figli.... per l'anno scolastico 20.../20...;
- che riconoscono all'Amministrazione Scolastica il diritto-dovere, derivante dal D. Lgs. 76/2005 e dal T. U. 297/2005, art. 109 e seguenti, di accertare l'assolvimento del diritto-dovere dell'istruzione. Pertanto si impegnano, ai sensi della vigente normativa, a far sostenere l'esame di idoneità presso la scuola
con indirizzo e che si impegnano a comunicare per tempo a codesto istituto ogni eventuale spostamento di sede di detto esame;

Data

Documento di riconoscimento del padre:..... Firma

Documento di riconoscimento della madre:..... Firma

SI ALLEGA:

- COPIA DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ DEI GENITORI
- PROGETTO DIDATTICO EDUCATIVO CHE SI INTENDE SEGUIRE

Timbro della Scuola

Allegato:

L'Istruzione parentale

L'istruzione parentale è ciò che corrisponde al concetto di Homeschooling e si riferisce all'istituto giuridico in base al quale l'assolvimento dell'obbligo scolastico può avvenire non solo nel contesto scolastico ma anche al di fuori di esso, la cui responsabilità, in tal caso, viene assunta direttamente dalla famiglia. Si tratta di uno strumento previsto dalla nostra normativa.

La Costituzione italiana

Art. 30 - E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi d'incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. (...).

Art. 33 - (...) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.(...).

Art. 34 - (...) L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

Decreto Legislativo 297/94

Art. 111 Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico

1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.

2. I genitori dell'obligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

DM 489/2001, ART. 2 COMMA 1:

"Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono [...] : a. il Sindaco, o un suo delegato [...]; b. i dirigenti scolastici [...].

Decreto Legislativo n. 76/2005, e la Circolare n.93 Prot. n. 2471/Dip./segr. del 23/12/2005

(...) i genitori che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di fare ricorso all'istruzione paterna, per assolvere i loro obblighi nei confronti della scolarizzazione dei propri figli, non possono effettuare tale scelta "una tantum", ma devono confermarla anno per anno. Tale conferma periodica è finalizzata a consentire alla competente autorità di disporre verifiche per quanto riguarda la capacità soprattutto tecnica del richiedente. C.M. n. 35 del 26/3/2010

L'istruzione parentale è una forma possibile e legale di istruzione per i propri figli e stabilisce l'obbligatorietà dell'esame annuale. In particolare riferisce che all'obbligo scolastico si adempie:

(...) - con istruzione parentale. I genitori, o coloro che ne fanno le veci, che intendano provvedere direttamente all'istruzione degli obbligati, devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione, all'inizio di ogni anno scolastico, alla competente autorità (dirigente scolastico di una delle scuole statali del territorio di residenza) che provvede agli opportuni controlli.

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

- ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale;
- coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi:
 1. ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;
 2. al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.L. vo n. 59/2004). (...)

C.M. n. 110 del 29/12/2011

L'obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie e nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale, nonché attraverso l'istruzione parentale (vedi la Nota prot.781 del 4 febbraio 2011). In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità.

C.M. n. 22 21/12/2015, (4.3, 4.4, 5.1):

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell'istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola (...) statale vicinore, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all'istruzione dell'alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando, altresì, ai genitori che entro il termine dell'anno scolastico 2016/2017 l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe seconda. Analogamente, per quel che concerne l'accesso alle classi successive alla prima, si rammenta che gli alunni soggetti all'istruzione parentale debbono sostenere l'esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Decreto legislativo n. 62/2017, art. 23 :

"In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione."

Allegato 2 -Richiesta di esame di idoneità

Al Dirigente Scolastico
I.C. NOVENTA DI PIAVE

Oggetto: richiesta di esame di idoneità – candidato esterno (a.s. 202.../202...)

Il sottoscritto nato a il
e la sottoscritta..... nata a il
residenti a in via/piazza..... n°
genitori di nato/a a
..... il

CHIEDONO

- che il/la propri... figli... venga ammesso/a in qualità di candidato esterno a sostenere l'esame di idoneità alla classe della scuola primaria/della scuola secondaria di primo grado presso codesto istituto nella sessione unica dell'anno scolastico 202.../202...

Il progetto educativo-didattico è allegato alla presente.

Data

Firma

Firma

Timbro della Scuola